



Centro Unico Stipendiale Interforze

Oggetto: Criteri di attribuzione del FESI - Anno di riferimento 2024.

SCHEDA

1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

a. **Personale percettore**

Le risorse discendenti dal FESI sono destinate al personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), dal grado di Graduato (e gradi corrispondenti) a quello di Capitano (e gradi corrispondenti).

b. **Personale escluso dal diritto a percezione**

- Ufficiali generali/ammiragli e Ufficiali superiori;
- Ufficiali in ferma prefissata, personale richiamato o delle forze di completamento;
- Personale richiamato in servizio senza assegni dall'ausiliaria o dalla riserva;
- Volontari in ferma prefissata;
- Allievi in formazione di base, non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente.

c. **Cause di esclusione del personale percettore:**

Il personale percettore sopramenzionato, di cui alla precedente lett. a., è tuttavia escluso dalla ripartizione delle risorse discendenti dal FESI, qualora, nel corso dell'anno 2024:

- abbia riportato una qualifica finale inferiore a "superiore alla media", come ultima documentazione caratteristica. Qualora l'interessato non abbia, nel corso dell'anno di riferimento, alcuna scheda valutativa, dovranno essere valutati i rapporti informativi o i documenti equivalenti riferiti all'anno stesso, che contengono un giudizio equiparabile almeno a "superiore alla media"; tale giudizio di equiparazione è rimesso al Comandante di corpo;
- sia stato destinatario dei seguenti provvedimenti comminatori di¹:
 - sospensione dall'impiego, anche a titolo precauzionale;
 - qualsiasi sanzione disciplinare di stato.
- sia stato impiegato, per l'intero anno solare:
 - ai sensi degli artt. 1807 per frequenza corsi;
 - ex artt. 1808 e 1809 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - ex della Legge 27 luglio 1962, n. 1114.
- abbia reso servizio nel 2024 per un totale di giorni utili inferiore a 70.

¹ Qualora uno dei motivi ostativi citati venga meno a seguito di una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria amministrativa o nei casi in cui la vicenda penale che ha dato origine alla sospensione precauzionale dall'impiego si concluda con sentenza definitiva, che dichiari che "*il fatto non sussiste*" o che l'imputato "*non l'ha commesso*", le giornate lavorative di assenza dovute al citato provvedimento dovranno essere computate come giornate in cui il militare ha prestato servizio.

2. CRITERI PER L'INSERIMENTO DELLE GIORNATE E APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI CALCOLATE SULLA QUOTA BASE

2.1 Giornate utili al calcolo

Sono utili ai fini del calcolo le giornate di effettiva presenza (giorni di attività lavorativa prestati nel corso dell'anno solare)².

Sono da considerarsi nel novero del conteggio comunque utili le giornate in cui:

- a. il personale femminile nel corso dell'anno 2024 abbia usufruito del congedo di maternità obbligatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n.208;
- b. il militare abbia utilizzato periodi di recupero compensativo, fruiti nell'arco della giornata lavorativa ovvero per periodi di 4 o 8 ore continuative, compensanti l'intera giornata lavorativa;
- c. il militare, anche nelle giornate normalmente festive e non lavorative, sia stato inviato in missione ai sensi della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, della Legge 21 luglio 2016 n. 145, del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 e dell'art 1807 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, relativamente a missioni per attività addestrativa o operativa ed abbia percepito per le suddette giornate l'indennità di missione prevista.
- d. il militare, anche nelle giornate normalmente festive e non lavorative, sia stato impiegato in attività remunerate con CFI/CFG o straordinario ed abbia percepito, per l'attività svolta, i predetti emolumenti accessori;
- e. il militare abbia prestato servizio su territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera o al rientro in Patria, con riferimento all'impiego di cui agli articoli 1807 per frequenza corsi, 1808 e 1809 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della Legge 27 luglio 1962, n. 1114.

2.2 Giornate non utili al calcolo

Si riportano, di seguito, le giornate da considerarsi non utili ai fini della maturazione del compenso³:

- a. giorni di licenza ordinaria fruita nell'anno 2024;
- b. giorni di riposo per festività sopresse, di cui alla L. 23 dicembre 1977, n. 937;
- c. permessi mensili retribuiti ex art. 33, co. 3 della L. 104/1992;
- d. giorni di licenza straordinaria;
- e. giorni in cui il militare sia stato impiegato all'estero ai sensi degli artt. 1807 per frequenza corsi, 1808 e 1809 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della Legge 27 luglio 1962, n. 1114.
- f. recuperi festività.
- g. sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore⁴.

Si sottolinea che il compenso in parola non sarà corrisposto nel caso in cui le giornate utili siano inferiori a 70 giorni, mentre sarà ridotto del 25% nel caso in cui le giornate utili, calcolate secondo i criteri di cui al punto 2.1, risultano ricomprese tra i 70 ed i 139 giorni (vedasi la tabella nell'Annesso "A").

² Giorni di effettivo servizio reso a prescindere dalla durata della prestazione.

³ L'elencazione è da intendersi puramente indicativa e non esaustiva, in quanto ogni altra tipologia di assenza diversa da quelle indicate nel punto 2.1 sono da intendersi comunque non utili ai fini del calcolo.

⁴ Per le sole giornate in cui il militare sia stato destinatario del provvedimento sanzionatorio.

2.3 Particolari attività e situazioni di servizio che nell'anno 2024 danno diritto a una maggiorazione del FESI

Personale:

- a. in servizio presso le strutture di Vertice** (elencate nell'Annesso "B") a condizione di aver prestato servizio per almeno 140 giornate di servizio utili;
- b. transitato in categoria o un ruolo superiore**, con 25 anni di servizio compiuti al 1° gennaio 2024 e qualifica apicale nella categoria di provenienza, che riveste il grado di Sergente, Sergente Maggiore, Maresciallo, Maresciallo Ordinario, Maresciallo Capo, Sottotenente e Tenente e gradi corrispondenti. L'importo annuo lordo relativo alle giornate utili (di cui al punto 2.1) è maggiorato del 22%;
- c. che riveste la qualifica apicale o il grado di Capitano e gradi corrispondenti.** L'importo annuo lordo relativo alle giornate utili (di cui al punto 2.1) è maggiorato del 18%;
- d. che riveste il grado di 1°Graduato, Sergente Maggiore Capo e Luogotenente e gradi corrispondenti.** L'importo annuo lordo è incrementato di:
 - 18 euro per il 1° Graduato;
 - 22 euro per il Sergente Maggiore Capo;
 - 26 euro per il Luogotenente;
- e. che riveste il grado di Graduato Scelto e Graduato Capo e gradi corrispondenti, aventi al 1° gennaio 2024 un'anzianità di servizio pari ad almeno 17 anni.** L'importo annuo lordo è incrementato di 18 euro.

Si evidenzia, infine, che il compenso in parola sarà maggiorato qualora la somma complessiva delle giornate utili, calcolate secondo i criteri di cui al punto 2.1, risultino:

- ricomprese tra i 140 ed i 154 giorni. Il compenso giornaliero è maggiorato del 5%;
- ricomprese tra i 155 ed i 169 giorni. Il compenso giornaliero è maggiorato del 10%;
- ricomprese tra i 170 ed i 184 giorni. Il compenso giornaliero è maggiorato del 20%;
- ricomprese tra i 185 ed i 199 giorni. Il compenso giornaliero è maggiorato del 30%;
- superiori a 200 giorni. Il compenso giornaliero è maggiorato del 38%.

Le suddette maggiorazioni sono riepilogate nella tabella in **Annesso "A"**.

3. ULTERIORI PRECISAZIONI

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche per il calcolo del compenso.

a. Personale turnista

Al personale turnista in possesso dei requisiti previsti al punto 1 a), impiegato in un lavoro continuativo di ventiquattro ore, con articolazione dell'orario di servizio su sette giorni settimanali, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, è corrisposto il compenso di cui al presente decreto, per ogni otto ore di servizio prestato, indipendentemente dalla durata del turno o dall'articolazione dello stesso. Ove il turno sia maggiore/minore di otto ore, le ore in eccesso/difetto, purché nel limite di quelle previste dalla consegna, devono cumularsi, ai fini della corresponsione del compenso di cui al primo periodo, fino a raggiungere le otto ore.

b. Lavoro settimanale su 6 giorni

Al personale militare che osserva un orario di lavoro settimanale articolato su sei giorni nel calcolo previsto al punto 2.1 dovrà essere sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato.

c. Immissione in servizio permanente

Al personale militare che nel corso dell'anno 2024 è immesso nel servizio permanente, il compenso è corrisposto solo per le giornate lavorative svolte in servizio permanente a decorrere dalla data di decorrenza amministrativa indicata nei relativi decreti dirigenziali emanati dalla Direzione Generale per il Personale Militare. Qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all'anno 2024, i giorni rilevano a far data dal 1° gennaio 2024.

d. Personale promosso al grado superiore

Per il personale militare che nel corso dell'anno 2024 è transitato in altra categoria o ruolo, nonché è stato promosso al grado superiore, la rilevazione delle giornate utili dovrà essere effettuata in relazione alla decorrenza amministrativa indicata nei relativi decreti dirigenziali emanati dalla Direzione Generale per il Personale Militare. Qualora la data di decorrenza amministrativa sia:

- antecedente all'anno 2024, i giorni utili rilevano a far data dal 1° gennaio 2024;
- nel corso dell'anno 2024, i giorni utili dovranno essere inseriti in maniera distinta a seconda del grado rivestito.

e. Personale in posizione di Comando

Il compenso di cui al punto 1 a) spetta anche al personale militare in posizione di comando con sede di servizio in Roma presso la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi direttamente dipendenti, i Ministeri, la Corte Costituzionale, la Corte suprema di Cassazione, la Corte dei conti, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il Consiglio Superiore della Magistratura, l'Ordinariato Militare per l'Italia, il Tribunale militare di Roma, la Procura Militare di Roma, il Tribunale Militare di Sorveglianza, la Corte Militare di Appello, il Consiglio della Magistratura Militare.

f. Maggiorazioni e riduzioni per i giorni di presenza in servizio

La tabella in **Annesso "A"** è stata realizzata avendo a riferimento il parametro di 140 giorni di presenza effettiva in servizio, cui corrispondono 110 giorni di assenza - imputabili alla fruizione di licenza ordinaria, permessi l. 937/77, permessi l.104/52, licenza straordinaria per malattia, congedo di paternità – tenuto conto che nell'anno, mediamente, sono 250 le giornate di presenza effettiva in servizio. La stessa prevede maggiorazioni crescenti all'aumentare del numero dei giorni di presenza nonché una fascia di salvaguardia per chi fruisca di ulteriori permessi/licenze, fino ad un minimo di 70 giorni di presenza effettiva.

4. DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

a. In merito alle presenze relative al personale avente diritto, deceduto nel corso dell'anno 2024 e nell'anno corrente:

- i dati utili ai fini della determinazione delle somme spettanti andranno comunque riportati nella piattaforma per la rilevazione;
- la documentazione relativa a tali dati (attestazione del Comandante di Corpo) andrà inoltrata ai Centri stipendiali di Forza Armata (CNAE, MARIDIRAM, COMLOG S.C.A./RA - 1°UFFICIO), unitamente a tutta la documentazione prevista per la liquidazione agli eredi, ove non già inviata, per le azioni di pertinenza ed il successivo

inoltre a questo Centro, così come previsto al paragrafo 4 delle Istruzioni Tecnico Amministrative diramate da questo Centro con il foglio prot. n. M_D AT6BIC8 REG2025 0002616 in data 15 gennaio 2025.

- b. Si evidenzia la necessità di concludere le operazioni di inserimento nel rispetto della tempistica indicata, al fine di non determinare ritardi nell'iter procedurale volto alla determinazione delle misure base del compenso e alla formalizzazione delle modalità di ripartizione delle risorse discendenti dal FESI 2024, attività queste finalizzabili solo a valle di tale rilevazione.

Decorsa la finestra operativa, non sarà più possibile effettuare successive operazioni e, conseguentemente, inserire e/o integrare i dati riferiti al proprio personale amministrato se non in una eventuale successiva finestra operativa (da attivare orientativamente nel mese di ottobre p.v.) dedicata esclusivamente alla regolarizzazione di omesse e/o errate segnalazioni.

Tenuto conto che, ove le risorse residue del corrente anno non consentano di soddisfare la totalità delle esigenze ricognite, la corresponsione del compenso in parola, al personale interessato dalla predetta regolarizzazione, avverrà nel corso del prossimo anno, si sottolinea la necessità di porre la massima attenzione nella rilevazione e inserimento dei dati nell'attuale finestra temporale di rilevazione.

5. INFORMAZIONI UTILI ALL'INSERIMENTO

Come ausilio all'inserimento dei dati a favore degli operatori, è stata approntata una guida illustrativa riepilogativa della maschera creata sul sistema *Unificato_Web* **Annesso "C"**. Inoltre, al fine di dirimere dubbi interpretativi, è stato predisposto un documento contenente una serie di FAQ (**Annesso "D"**) sulla base dei quesiti/dubbi interpretativi pervenuti negli anni precedenti.

6. ATTIVITA' DI SUPPORTO

Il Centro Unico Stipendiale Interforze provvederà ad assicurare la massima disponibilità nella risoluzione di eventuali problematiche o nel dirimere eventuali dubbi di natura applicativa che dovranno pervenire unicamente per il tramite dei Centri stipendiali di riferimento di ciascuna Forza Armata. Di seguito si riportano le caselle di posta elettronica dello scrivente suddivise per tematiche:

- elabdati@cusi.difesa.it per problemi di natura tecnica (esclusivamente per il personale della Marina e dell'Aeronautica) connessi con il funzionamento del portale, problemi di visibilità del personale, etc. o in alternativa accedendo sul portale APP del sito intranet <https://cusi.difesa.it> attraverso la piattaforma "S.A.S.I. – Operatori"⁵;
- stipendi@cusi.difesa.it per chiarimenti di natura giuridico-amministrativa o attraverso la piattaforma "S.A.S.I. – Operatori".⁶

IL DIRETTORE
(Contrammiraglio Vito COLAMOREA)

⁵ Le richieste di assistenza su SASI dovranno pervenire attraverso il seguente percorso: Gruppo "Tecnico" – Area "Funzionamento APP Portale CUSI" – Dettaglio "Applicativo per aggiornamento dati FESI".

⁶ Si specifica che i chiarimenti di natura giuridico-amministrativa devono pervenire allo scrivente esclusivamente tramite i Centri stipendiali di F.A. e solo qualora ritenuti dagli stessi di rilevanza tale da rendere necessario un confronto interforze. Le richieste di assistenza su SASI dovranno pervenire attraverso il seguente percorso: Gruppo "Trattamento Economico" – Area "Pers. Militare Esercito Italiano/Marina Militare/Aeronautica Militare in servizio permanente" – Dettaglio "Quesiti FESI dei centri stipendiali di F.A.".